



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 64 del 31/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL FUNZIONARIO DI VIGILANZA DOTT. VINCENZO BUCCA.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 9.00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede Comunale	
Zizzo Grazia	Assessore	Videoconferenza	
Foscari Filippo	Assessore	Videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	Videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	Videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	Videoconferenza	

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Palmeri presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere ARAN104-14A 5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art.14 del CCNL del 24/01/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n° 165/2001 come successivamente modificato;

DATO ATTO CHE la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

CHE con formale comunicazione prot. n. 5171 del 8.02.2022 indirizzata a questa Amministrazione, il Sindaco del Comune di Partanna ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzazione del Funzionario di Vigilanza di ruolo nel Comune di Castelvetro nella Categoria Giuridica D/3, Categoria Economica D/5 per 12 ore settimanali

VISTA la nota, prot. n. 8970 del 3.03.2022, del Responsabile dell'*XI Direzione - "Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo"* con la quale rilascia il nulla osta all'utilizzo del Dott. Vincenzo Bucca presso il Comune di Partanna;

DATO ATTO CHE il Dott. Vincenzo BUCCA, con nota prot. n. 6568 del 16.02.2022, ha dichiarato il suo consenso ad eseguire la prestazione lavorativa sopra specificata presso il Comune di Partanna;

VISTO lo schema di accordo/convenzione di collaborazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario approvare l'allegata convenzione, in ogni caso, indicando che il Dott. Vincenzo BUCCA, assicurerà il servizio presso il Comune di Castelvetro, garantendo la non interferenza con le attività istituzionali dell'Ente e che ciò consentirà di venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di

Partanna;

VISTO:

- l'art. 12 della L.R. 4.12.1991, n. 44;
- l'art. 53 comma 10 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*» n. 267 del 18/08/2000;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile della IX Direzione;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione tra i Comuni di Castelvetrano e di Partanna per l'utilizzo congiunto del Funzionario di Vigilanza del Comune di Castelvetrano Dott. Vincenzo BUCCA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che l'attività lavorativa del Funzionario di Vigilanza Dott. Vincenzo BUCCA presso il Comune di Partanna è autorizzata per un totale di 12 ore settimanali e dovrà essere svolta all'interno del normale orario di lavoro e comunque fino al limite massimo stabilito dalle norme di legge che regolano la materia;
3. **DI DARE ATTO** che il Comune Partanna rimborserà al Comune di Castelvetrano gli oneri derivanti dall'utilizzo del dipendente in oggetto presso il proprio comune;
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;
5. **DI PUBBLICARE** copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
Grazia Zizzo
(F.to Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 31/03/2022</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p><u>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</u></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX Direzione

Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio

U.O. Relazioni Sindacali, Contratti Collettivi e Individuali, gestione giuridica, amministrativa, previdenziale e contabile del Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OOGGETTO: *APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL FUNZIONARIO DI VIGILANZA DOTT. VINCENZO BUCCA.*

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del **31/03/2022** con deliberazione n. **64**

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

-
- SI

Li 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Nicolò FERRERI)
F.to Nicolò Ferreri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 30/03/2022

IL RESPONSABILE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 30/03/2022

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €.

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile della IX Direzione

VISTO il parere ARAN104-14A 5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art.14 del CCNL del 24/01/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n° 165/2001 come successivamente modificato;

DATO ATTO CHE la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

CHE con formale comunicazione prot. n. 5171 del 8.02.2022 indirizzata a questa Amministrazione, il Sindaco del Comune di Partanna ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzazione del Funzionario di Vigilanza di ruolo nel Comune di Castelvetro nella Categoria Giuridica D/3, Categoria Economica D/5 per 12 ore settimanali

VISTA la nota, prot. n. 8970 del 3.03.2022, del Responsabile dell'*XI Direzione - "Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo"* con la quale rilascia il nulla osta all'utilizzo del Dott. Vincenzo Bucca presso il Comune di Partanna;

DATO ATTO CHE il Dott. Vincenzo BUCCA, con nota prot. n. 6568 del 16.02.2022, ha dichiarato il suo consenso ad eseguire la prestazione lavorativa sopra specificata presso il Comune di Partanna;

VISTO lo schema di accordo/convenzione di collaborazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario approvare l'allegata convenzione, in ogni caso, indicando che il Dott. Vincenzo BUCCA, assicurerà il servizio presso il Comune di Castelvetrano, garantendo la non interferenza con le attività istituzionali dell'Ente e che ciò consentirà di venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Partanna;

VISTO:

- l'art. 12 della L.R. 4.12.1991, n. 44;
- l'art. 53 comma 10 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile della IX Direzione;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione tra i Comuni di Castelvetrano e di Partanna per l'utilizzo congiunto del Funzionario di Vigilanza del Comune di Castelvetrano Dott. Vincenzo BUCCA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che l'attività lavorativa del Funzionario di Vigilanza Dott. Vincenzo BUCCA presso il Comune di Partanna è autorizzata per un totale di 12 ore settimanali e dovrà essere svolta all'interno del normale orario di lavoro e comunque fino al limite massimo stabilito dalle norme di legge che regolano la materia;
3. **DI DARE ATTO** che il Comune Partanna rimborserà al Comune di Castelvetrano gli oneri derivanti dall'utilizzo del dipendente in oggetto presso il proprio comune;
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;
5. **DI PUBBLICARE** copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile della IX Direzione
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

Convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i. e CCNL 21 maggio 2018 - Comparto Funzioni Locali.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di Castelvetro con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge stipulata

TRA

Il Rappresentante dell'Ente COMUNE DI CASTELVETRANO (TP), Dott. Andrea Antonino Di Como, nato a Castelvetro il 28.01.1968, con la qualifica di Responsabile della IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio» che interviene nella presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Castelvetro, ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni

E

Il Rappresentante dell'Ente COMUNE DI PARTANNA (TP), Sig. Armando Restivo, nato a Partanna il 4.11.1964, con la qualifica di Responsabile dell'Area I - Servizi Generali e Personale che interviene nella presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Partanna, ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni

Premesso

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Castelvetro (TP) ha approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL Autonomie locali di personale del Comune di Castelvetro (TP) da parte del Comune di Partanna (TP), allegata alla presente sotto la lettera A);
- Che, parimenti, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Partanna (TP) ha approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL Autonomie locali di personale del Comune di Castelvetro da parte del Comune di Partanna, allegata alla presente sotto la lettera B);
- Che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»*;
- che il Dott. Vincenzo Bucca, Funzionario di Vigilanza di ruolo nel Comune di Castelvetro inquadrato nella Categoria Giuridica D/3, Categoria Economica D/5, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da sottoscrizione *«per accettazione»* reso dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione;

tanto premesso, gli Enti come sopra rappresentati sottoscrivono la seguente Convenzione:

Art. 1
Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente Convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, del Dott. Vincenzo Bucca presso il Comune di Partanna (TP), per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Si dà atto che tale convenzione viene costituita per scopi di pubblico interesse al fine di conseguire un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione per soddisfare in modo precipuo la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, in via temporanea, in mancanza della figura del Responsabile della Polizia Municipale, al fine di una migliore organizzazione delle attività di detto Ufficio e per garantirne il buono e corretto funzionamento, nonché lo svolgimento delle funzioni secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti normative di Settore.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e nell'art. 17 del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Castelvetro acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte del Comune di Partanna (TP), di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia e alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022, prorogabile anche per un periodo di tempo superiore, previa adozione degli atti deliberativi di competenza.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta. È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 3
Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Partanna e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di tale Comune, è pari a 12 ore settimanali, da effettuarsi nelle giornate di martedì e giovedì e sarà articolato secondo le esigenze lavorative dell'Ente, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, per ottimizzarne l'impiego. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso rispetto a quanto stabilito, previa comunicazione all'Ente di appartenenza.

Art. 4
Gestione del personale utilizzato

Il Comune di Partanna utilizzerà il dipendente in parola sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Castelvetro con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni /qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

In ogni caso, il Comune di Partanna richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Castelvetro (TP) per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa

nella presente convenzione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Castelvetro ogni informazione inerente il dipendente di che trattasi.

Il dipendente sarà incaricato della responsabilità di posizione organizzativa presso il Comune di Partanna, con definizione dei profili economici disciplinati in base a quanto previsto dall'art. 17, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018.

Art. 5 **Oneri finanziari e Riparto**

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Castelvetro (TP): 66,67%, della retribuzione lorda, pari a n. 24 ore settimanali;
- Comune di Partanna (TP) 33,33% della retribuzione lorda, pari a ore 12 settimanali.

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri con riferimento all'utilizzazione del dipendente presso ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in modo proporzionale all'utilizzazione fra il Comune di Castelvetro e il Comune di Partanna, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione secondo i rispettivi ordinamenti di valutazione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità e obiettivi gestionali specifici.

L'Ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale (Comune di Partanna) corrisponde, con onere a proprio carico, la retribuzione di posizione in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso lo stesso stabiliti, proporzionata in base alla ridotta prestazione lavorativa.

Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Comune di Partanna corrisponderà, con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita al dipendente, di importo pari al 30% della stessa.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Castelvetro.

Il Comune di Partanna si impegna a rimborsare al Comune di Castelvetro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al Dott. Vincenzo Bucca, oltre agli oneri riflessi e IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione e in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

Tutti i compensi saranno corrisposti dal Comune di Castelvetro e rimborsati, con cadenza trimestrale, dal Comune di Partanna entro 30 giorni dall'acquisizione della relativa richiesta di rimborso da parte del Comune di Castelvetro. Al personale utilizzato compete, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del CCNL 22 gennaio 2004, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Art. 6 **Verifiche inerenti la Convenzione**

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 7 **Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata, ovvero a una complessiva riformulazione.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 8
Eventuali modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali o operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Art. 9
Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 10
Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune utilizzatore utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o, comunque, in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o, comunque, ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune utilizzatore non ottemperi, a intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 11
Modalità di risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Castelvetro e Partanna, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 12
Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dell'Ente utilizzatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelvetro (TP) - Dott. Andrea Antonino Di Como

Per il Comune di Partanna (TP) - Sig. Armando Restivo

Per accettazione - Dott. Vincenzo Bucca